

SETTORE

IVA

**LA PROVA DELLE CESSIONI UE,
LE NUOVE REGOLE COMUNITARIE E I
CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

RIFERIMENTI

- Art. 41, comma 1, lett. a), DL n. 331/93
- Regolamento UE 4.12.2018, n. 1912
- Circolare Agenzia Entrate 12.5.2020, n. 12/E
- Risposte interpello Agenzia Entrate 23.4.2020, n. 117 e 3.9.2020, n. 305

IN SINTESI

Dall'1.1.2020 sono operative le regole dello specifico Regolamento UE contenente le modalità con le quali un soggetto passivo, che opera all'interno dell'UE, può "provare" il trasferimento dei beni in un altro Stato UE. La disponibilità di tale prove consente di applicare la non imponibilità alla cessione intraUE di beni.

L'Agenzia delle Entrate ha:

- fornito chiarimenti riguardanti le "prove" utilizzabili per dimostrare l'avvenuta movimentazione dei beni alla luce del citato Regolamento UE;
- esaminato la "bontà fiscale" della documentazione in possesso di un operatore nazionale in relazione alle cessioni intraUE "franco magazzino" / "franco fabbrica" poste in essere dallo stesso.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Ai sensi dell'art. 138, Direttiva n. 2006/112/CE, alle cessioni intraUE può essere applicato il regime di non imponibilità solo al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

- il cedente / acquirente devono essere soggetti passivi d'imposta;
- la cessione deve essere a titolo oneroso;
- la cessione deve determinare il trasferimento della proprietà sul bene ceduto;
- i beni devono essere spediti / trasportati da uno Stato UE ad un altro.

A livello nazionale, il citato art. 138 è stato recepito dall'art. 41, comma 1, lett. a), DL n. 331/93, in base al quale le cessioni di beni effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori UE sono considerate **operazioni non imponibili IVA** in quanto alle stesse è applicabile il regime di tassazione nello Stato UE di destinazione dei beni.

Affinché la cessione possa considerarsi "intraUE", è necessario che sussistano i seguenti requisiti:

1. **soggettività passiva dell'acquirente** in un altro Stato UE (o ivi identificato);
2. **onerosità** dell'operazione;
3. **trasferimento della proprietà** / altro diritto reale sul bene;
4. **destinazione dei beni in un altro Stato UE**.

Essendo necessario il trasferimento dei beni in un altro Stato UE, in quanto ciò consente di considerare non imponibile la cessione nello Stato di partenza ed imponibile nello Stato di destinazione dei beni, assume un ruolo rilevante la **prova da parte del cedente del trasporto / spedizione dei beni**.

Merita evidenziare che con l'entrata in vigore della Direttiva n. 2018/1910/UE, che doveva essere recepita dai singoli Stati membri entro il 31.12.2019, a seguito delle modifiche apportate al citato art. 138, è attribuita rilevanza sostanziale:

- al fatto che il cedente / acquirente siano dotati di un numero identificativo IVA e siano iscritti al VIES;
- alla corretta compilazione dell'elenco riepilogativo (mod. Intra) da parte del cedente.

Condizioni per la non imponibilità	
OLD	soggettività passiva del cedente soggettività passiva dell'acquirente trasferimento fisico dei beni tra 2 Stati UE onerosità dell'operazione
NEW	soggettività passiva del cedente e iscrizione al VIES soggettività passiva dell'acquirente e iscrizione al VIES trasferimento fisico dei beni tra 2 Stati UE onerosità dell'operazione compilazione mod. Intra



In Italia il recepimento delle predette novità è in fieri. Con il disegno di legge relativo alla c.d. "Legge europea 2019-2020" (Atto Camera 2670) il Legislatore sta provvendo a recepire una serie di disposizioni comunitarie tra cui quelle della citata Direttiva n. 2018/1910 (apportando le opportune integrazioni al DL n. 331/93).

LA PROVA DELL'USCITA DEI BENI

Come sopra accennato tra le condizioni per la non imponibilità di una cessione intraUE è richiesto il possesso di adeguate prove documentali in grado di **attestare** che i beni oggetto della cessione siano stati **effettivamente trasferiti in un altro Stato UE**.

In materia di prove da fornire per giustificare la non imponibilità, l'art. 131, Direttiva n. 2006/112/CE **lascia ai singoli Stati membri la facoltà di disciplinare** le condizioni per l'applicazione del regime stesso.

Il Legislatore nazionale **non si è avvalso** della facoltà di cui al citato art. 131, non prevedendo obblighi specifici in materia di documentazione da utilizzare per fornire la prova del trasferimento dei beni. Sul punto, nel tempo, si sono pronunciate la Corte di Giustizia UE e la Corte di Cassazione.

LA POSIZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Sentenza 6.9.2012, causa C-273/11	<p>I Giudici comunitari, in merito ad un contenzioso riguardante l'interpretazione dell'art. 138, Direttiva n. 2006/112/CE, nell'ambito di una cessione resa ad un operatore italiano hanno ritenuto sufficiente che il cedente UE abbia provveduto a verificare:</p> <ul style="list-style-type: none">• il <i>“numero di identificazione IVA attribuito all'acquirente dalle autorità italiane”</i>;• che <i>“la merce venduta era stata prelevata mediante camion immatricolati all'estero”</i>;• che <i>“sulle lettere di vettura CMR rispediti all'acquirente a partire dal suo indirizzo postale ... era indicato che i beni erano stati trasportati in Italia”</i>.
--	--

LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA NAZIONALE

Sentenza 27.7.2012, n. 13457	<p>Posto che spetta al cedente che emette la fattura non imponibile l'onere di provare il trasferimento effettivo dei beni in un altro Stato UE, la Corte evidenzia che l'operatore italiano che pone in essere una cessione intraUE:</p> <ul style="list-style-type: none">• non è tenuto <i>“a svolgere attività investigative sulla movimentazione subita dai beni ceduti dopo che gli stessi siano stati consegnati al vettore incaricato dal cessionario”</i>;• ha il dovere, comunque, <i>“di impiegare la normale diligenza richiesta ad un soggetto che pone in essere una transazione commerciale e, quindi, di verificare con la diligenza dell'operatore commerciale professionale le caratteristiche di affidabilità della controparte”</i>.
Sentenza 24.1.2013, n. 1670	<p>Ai fini della non imponibilità della cessione intraUE grava sul cedente la prova dell'introduzione dei beni nel territorio di un altro Stato UE. A tal fine non è sufficiente la prova di aver richiesto ed ottenuto la conferma della validità del numero di identificazione IVA attribuito all'operatore UE acquirente dei beni.</p>
Sentenza 24.5.2013, n. 12964	<p>La Corte ribadisce che per usufruire della non imponibilità applicabile alle cessioni intraUE <i>“l'onere di provare l'esistenza dello scambio intracomunitario (cioè l'effettivo trasferimento dei beni nel territorio di altro Stato membro) grava sul contribuente cedente”</i>. Al fine di rispettare il principio di proporzionalità previsto dalla normativa comunitaria, dopo aver richiamato la citata sentenza n. 13457, la stessa Corte evidenzia che rimane in capo al cedente l'obbligo <i>“di procurarsi mezzi di prova adeguati alle necessità, capaci se non di dimostrare, quanto meno di non lasciare dubbi circa l'effettività dell'operazione e circa la sua buona fede in ordine a tale dato”</i>.</p>

IL REGOLAMENTO UE N. 2018/1912

Con l'entrata in vigore del Regolamento UE n. 2018/1912 a decorrere dall'1.1.2020 sono state colmate le predette lacune individuando a livello comunitario il regime probatorio del trasferimento dei beni nello Stato UE di destinazione. In altre parole, il Legislatore comunitario ha ritenuto necessario individuare in maniera puntuale le condizioni per l'applicazione della non imponibilità alle cessioni intraUE di beni introducendo una serie di prove valide per gli operatori di ciascun Stato membro.

In particolare il citato Regolamento UE introducendo il nuovo art. 45-bis al Regolamento n. 282/2011

individua le "prove" al verificarsi delle quali **si presume che i beni siano stati spediti / trasportati dal territorio di uno Stato UE di partenza diverso da quello di destinazione** e pertanto consente l'applicazione della non imponibilità alle cessioni intraUE.

Il citato art. 45-bis prende in considerazione le seguenti fattispecie:

- i beni sono spediti / trasportati **dal cedente** / da un terzo per suo conto;
- i beni sono spediti / trasportati **dall'acquirente** / da un terzo per suo conto.

Trasporto / spedizione da parte del cedente	Trasporto / spedizione da parte dell'acquirente
<p>Il trasporto / spedizione si presume effettuato se il cedente è in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • almeno 2 degli elementi di prova di cui alla Tabella A rilasciati da due diverse parti indipendenti, dal cedente e dell'acquirente o • un elemento di cui alla Tabella A in combinazione con uno di quelli previsti dalla Tabella B, che confermano la spedizione o il trasporto rilasciato da due diverse parti indipendenti, dal cedente e dall'acquirente. 	<p>Il trasporto / spedizione si considera effettuato se il cedente è in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati / spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente e che identifica lo Stato UE di destinazione dei beni. In particolare la dichiarazione in esame, che l'acquirente deve fornire al cedente entro il decimo giorno successivo alla cessione, deve contenere i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> – data di rilascio – nome e indirizzo dell'acquirente – quantità e natura dei beni – data e luogo di arrivo dei beni – numero di identificazione del mezzo di trasporto nel caso di cessione di mezzi di trasporto – identificazione della persona che accetta i beni per suo conto e • almeno 2 degli elementi di prova di cui alla Tabella A rilasciati da due diverse parti indipendenti dal cedente o dall'acquirente o • un elemento di cui alla Tabella A in combinazione con uno di quelli previsti dalla Tabella B, che confermano la spedizione / trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti, dal cedente e dall'acquirente.

Tabella A	<ul style="list-style-type: none"> • CRM firmato • polizza di carico • fattura di trasporto aereo • fattura emessa dallo spedizioniere
Tabella B	<ul style="list-style-type: none"> • Polizza assicurativa relativa alla spedizione / trasporto di beni o documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione / trasporto dei beni • documenti ufficiali rilasciati da una Pubblica Autorità che confermano l'arrivo dei beni nello Stato UE di destinazione • ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destinazione

Alla luce di quanto sopra, posto che gli elementi di prova devono essere rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal cedente e dell'acquirente, resterebbero **escluse dall'applicazione della non imponibilità** le cessioni per le quali il **trasporto è effettuato in conto proprio** dal cedente / acquirente. Ciò non è tuttavia previsto dal citato art. 138 della Direttiva che consente i trasporti in conto proprio.

La questione legata alle prove idonee al fine di "garantire" la non imponibilità delle cessioni intraUE è stata oggetto di diversi interventi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Risoluzione 28.11.2007, n. 345/E	Richiamando la giurisprudenza comunitaria (sentenza Corte di Giustizia UE, 27.9.2007, causa C-146/05), l'Agenzia ha evidenziato che <i>"spetta agli Stati membri stabilire quali siano i mezzi di prova idonei che il contribuente è tenuto a fornire per dimostrare l'effettività delle cessioni intracomunitarie e, in particolare, l'invio dei beni ad un soggetto identificato ai fini IVA in altro Stato membro"</i> .
Risoluzione 28.11.2007, n. 345/E	L'Agenzia precisa che l'operatore italiano è tenuto a conservare: <ul style="list-style-type: none"> • quale documentazione fiscale: <ul style="list-style-type: none"> – la fattura emessa ex art. 41, DL n. 331/93; – il mod. Intra relativo alla cessione; • quale documentazione non fiscale: <ul style="list-style-type: none"> – il documento di trasporto internazionale "CMR" firmato dal vettore per presa in carico dei beni / dal destinatario per ricevuta; – la rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento dei beni.
Risoluzione 15.12.2008, n. 477/E	Nella Risoluzione in esame l'Agenzia affronta il caso delle cessioni di beni "franco fabbrica" (la consegna dei beni è effettuata al vettore incaricato dall'acquirente UE, presso la sede dell'operatore italiano). Secondo l'Agenzia la prova dell'effettivo invio dei beni all'acquirente UE può essere fornita oltre che con l'esibizione del documento di trasporto internazionale "CMR" anche <i>"con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro"</i> .
Risoluzione 25.3.2013, n. 19/E	Costituiscono mezzi di prova idonea a dimostrare l'uscita dei beni dal territorio nazionale, se conservati congiuntamente alla fattura, al mod. Intra, alla documentazione contrattuale e bancaria dalla quale risulti "traccia" delle somme rimosse, anche: <ul style="list-style-type: none"> • il CMR elettronico <i>"firmato dal cedente, dal vettore e dal destinatario, e messo a disposizione in formato pdf, tramite piattaforma elettronica condivisa tra cedente e vettore"</i>; • l'insieme dei documenti che riportano le informazioni del CMR cartaceo e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore ed acquirente) estrapolate dal <i>"sistema informatico del vettore"</i> in grado di provare che i beni oggetto di cessione hanno <i>"lasciato il territorio dello Stato ed ha[nn]o altresì raggiunto il territorio di un altro Stato membro"</i>.
Risoluzione 24.7.2014, n. 71/E	Nella Risoluzione in esame l'Agenzia affronta il particolare caso della cessione di un'imbarcazione da parte di un operatore italiano ad un operatore francese, con trasferimento della stessa in Francia a cura dell'acquirente "via mare" ed in via autonoma, e quindi senza documento di trasporto. Per poter provare la fuoriuscita dell'imbarcazione dall'Italia, l'Agenzia evidenzia che, nel caso di specie, la prova può essere fornita con l'esibizione della seguente documentazione:

<p>Risoluzione 24.7.2014, n. 71/E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • fattura di vendita dell'imbarcazione; • documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme rimosse; • contratti attestanti gli impegni intrapresi tra le parti che hanno dato origine alla cessione intraUE; • documentazione commerciale che attesti il passaggio di proprietà; • documento da cui risulti la cancellazione dell'imbarcazione dal Registro italiano; • documento da cui risulti l'avvenuta iscrizione dell'imbarcazione nel Registro francese; • presentazione del mod. Intra. <p>In aggiunta alla documentazione sopra elencata, in sostituzione del documento di trasporto, l'Agenzia richiede altresì di disporre di una dichiarazione dell'acquirente, corredata da idonea documentazione (ad esempio, contratto di ormeggio stipulato con il porto di destinazione), attestante di avere condotto l'imbarcazione da un porto italiano ad un porto francese.</p>
<p>Risposta 8.4.2019, n. 100</p>	<p>Rispondendo ad uno specifico interpello, l'Agenzia evidenzia che possono essere considerate valide le informazioni fornite in passato in base alle quali l'avvenuta cessione intraUE è validamente dimostrata se è conservata la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fattura di vendita all'acquirente UE; • mod. Intra relativo alle cessioni intraUE effettuate; • rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento dei beni; • documento di trasporto internazionale "CMR" firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e / o dal destinatario per ricevuta. <p>Con riferimento a tale ultimo documento, come già precisato nella citata Risoluzione n. 19/E per le cessioni "franco fabbrica", l'Agenzia ribadisce che può essere valido anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il CMR elettronico (contenente gli stessi dati di quello cartaceo); • un <i>"insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso [CMR] e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario)"</i>. <p>In particolare, tale "insieme di documenti" per essere idoneo a provare l'effettiva cessione intraUE deve essere conservato congiuntamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le fatture di vendita; – la documentazione bancaria attestante le somme rimosse in relazione alle predette cessioni; – la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti; – i mod. Intra. <p>In altre parole, quindi, la documentazione prodotta dal cedente (in base alle possibili diverse prassi adottate dallo stesso come procedure "interne" / commerciali) può essere ritenuta valida se la stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • permette di individuare: <ul style="list-style-type: none"> – i soggetti coinvolti (cedente, acquirente, vettore); – tutti i dati utili a definire l'operazione; • è conservata unitamente alle fatture di vendita / documentazione bancaria attestante le somme rimosse / documentazione relativa agli impegni contrattuali presi dalle parti / mod. Intra.

<p>Risposta 23.4.2020, n. 117</p>	<p>Con la Risposta in esame l'Agenzia esamina la "situazione" di un operatore nazionale che effettua abitualmente cessioni intraUE "franco magazzino" (con il trasporto quindi a cura dell'acquirente) che ha prospettato l'impossibilità di reperire la documentazione richiesta dal citato Regolamento UE, quale prova dell'avvenuto trasporto / spedizione dei beni in un altro Stato UE.</p> <p>L'operatore nazionale evidenzia di poter "provare" il trasporto dei beni in un altro Stato UE sulla base della seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fattura emessa ex art. 41, DL n. 331/93; • CMR firmato dal trasportatore e dell'acquirente per ricevuta, ovvero in mancanza di quest'ultima integrato dalla dichiarazione dell'acquirente di avvenuta ricezione dei beni nello Stato di destinazione; • documentazione bancaria attestante il pagamento dei beni; • dichiarazione dell'acquirente che i beni sono giunti nello Stato di destinazione; • mod. Intra. <p>Richiamando quanto contenuto nella citata Risposta n. 100 l'Agenzia ritiene che la documentazione sopra elencata risulti conforme alle prescrizioni dettate dal Regolamento UE n. 2018/1912.</p>
<p>Circolare 12.5.2020 n. 12/E</p>	<p>L'Agenzia nella Circolare in esame richiama innanzitutto i chiarimenti forniti prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 45-bis introdotto dal citato Regolamento UE ed in particolare i seguenti documenti di prassi (sopra esaminati):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risoluzioni 25.3.2013, n. 19/E, 15.12.2008, n. 477/E, 28.11.2007, n. 345/E e 24.7.2014, n. 71/E; • Risposta interpello 8.4.2019, n. 100. <p>Dopo aver confermato che le nuove disposizioni introdotte dal Legislatore comunitario rappresentano una presunzione relativa circa l'avvenuto trasporto / spedizione dei beni in ambito UE, l'Agenzia evidenzia che la stessa può essere riconosciuta anche con riferimento alle operazioni poste in essere anteriormente all'1.1.2020 (data di entrata in vigore della citata disposizione) a condizione che <i>"il contribuente possieda un corredo documentale integralmente coincidente con le indicazioni"</i> ivi richieste, con conseguente dimostrazione dell'avvenuto arrivo dei beni in un altro Stato UE.</p> <p>L'Agenzia conferma inoltre che è esclusa l'operatività della presunzione della movimentazione dei beni da uno Stato UE ad un altro Stato UE nel caso in cui il trasporto / spedizione sia effettuato direttamente dal cedente / acquirente senza l'intervento di altri soggetti (ad esempio, spedizioniere / trasportatore). Ciò è stato evidenziato nell'ambito delle Note esplicative <i>"quick fixes 2020"</i> emanate dalla Commissione UE nel mese di dicembre 2019. Infatti, in tale contesto, <i>"gli elementi di prova non contraddittori richiesti ai fini dell'applicazione della presunzione ... devono ... provenire da due parti indipendenti tra loro, dal venditore e dall'acquirente"</i>.</p> <p>Richiamando quanto diffuso dalla Commissione UE nelle citate Note esplicative, l'Agenzia specifica che non è possibile considerare due parti <i>"indipendenti"</i> quando le stesse fanno parte del medesimo soggetto giuridico. Ciò si riscontra, ad esempio, in presenza di stabile organizzazione e casa madre ovvero di soggetti legati da vincoli familiari o altri stretti legami personali, gestionali, associativi, proprietari, finanziari o giuridici (ad esempio, amministratore delegato e società amministrata, società legate da rapporti di controllo ex art. 2359, C.c.).</p>

<p>Circolare 12.5.2020, n. 12/E</p>	<p>L'ultimo aspetto affrontato dall'Agenzia riguarda il rapporto tra le presunzioni di cui all'art. 45-bis e la prassi nazionale in materia di prova del trasporto / spedizione in una cessione intraUE. Sul punto l'Agenzia evidenzia che le Autorità fiscali dei singoli Stati membri conservano comunque la facoltà di superare la presunzione dell'avvenuta movimentazione dei beni.</p> <p>A tal fine l'Agenzia rappresenta le seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Amministrazione finanziaria entra in possesso di elementi che dimostrano che il trasporto intraUE non è stato effettuato (a titolo esemplificativo nel corso di un controllo si riscontra che i beni sono ancora presenti nel magazzino del cedente o la distruzione dei beni durante il trasporto); • l'Amministrazione finanziaria dimostra che uno o più documenti contengono informazioni non corrette o addirittura false. <p>In ogni caso anche nelle predette situazioni, il contribuente conserva la possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l'operazione sia realmente avvenuta.</p> <p>Conclude, così, l'Agenzia affermando che nel caso in cui non sia applicabile la presunzione di cui all'art. 45-bis, continua a trovare applicazione la prassi nazionale, emanata anche prima dell'entrata in vigore del citato art. 45-bis. L'idoneità dei documenti individuati dalla prassi nazionale "è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell'amministrazione finanziaria".</p>
<p>Risposta 3.9.2020, n. 305</p>	<p>Con la Risposta in esame l'Agenzia affronta la specifica fattispecie di una società italiana operante nel settore della grande distribuzione organizzata di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari.</p> <p>La società intende effettuare cessioni intraUE, con clausola "franco fabbrica" a soggetti passivi UE che ne curano il trasporto dal nuovo punto vendita che sarà aperto in un altro Stato UE.</p> <p>La stessa, oltre a specificare che a seguito dell'esiguità dell'importo le cessioni potrebbero essere pagate con sistemi di pagamento non tracciati (ad esempio, denaro contante nei limiti di legge), evidenzia che, al fine della prova del trasferimento dei beni, l'unico documento che sarebbe in grado di produrre in base a quelli individuati dal Regolamento UE è rappresentato dal documento ufficiale rilasciato da una Pubblica autorità locale. Tuttavia il reperimento di tale documento sarebbe di difficile realizzazione e determinerebbe in capo agli acquirenti un onere eccessivo.</p> <p>In tale contesto la società propone le seguenti soluzioni alternative.</p> <p>Soluzione A</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. acquisizione, contestualmente alla consegna dei beni, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale l'acquirente dichiara: <ul style="list-style-type: none"> • di essere soggetto passivo IVA nello Stato UE di destinazione dei beni; • di essere in grado di provvedere con mezzi propri al trasferimento dei beni indicando la loro destinazione; 2. emissione fattura non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93; 3. conservazione della descritta documentazione, unitamente ai mod. Intra e alla documentazione bancaria, ove disponibile.

Risposta
3.9.2020, n. 305

Soluzione B

1. emissione fattura imponibile IVA;
2. acquisizione della **conferma dell'avvenuto trasferimento** mediante dichiarazione sottoscritta dall'acquirente nella quale sarà specificato che i beni sono **regolarmente pervenuti presso il deposito / negozio / sede nel proprio Stato UE** (con indicazione della relativa data);
3. **storno della fattura imponibile IVA** con nota di credito ex art. 26, DPR n. 633/72 e emissione di una **nuova fattura non imponibile** ex art. 41, DL n. 331/93;
4. conservazione della documentazione acquisita unitamente ai mod. Intra e alla documentazione bancaria del pagamento, ove disponibile.

Dopo aver evidenziato che le disposizioni comunitarie non precludono agli Stati membri l'applicazione di norme / prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intraUE eventualmente più flessibili della presunzione di cui all'art. 45-bis, Regolamento UE n. 1912/2018, l'Agenzia **non riconosce l'idoneità dei mezzi di prova proposti dalla società** con le indicazioni fornite dalla stessa prima dell'entrata in vigore del citato art. 45-bis.

Secondo l'Agenzia dai documenti proposti



“non sembra ricavarsi, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell'acquirente”.

Inoltre, con riferimento alla Soluzione B, l'Agenzia



“non condivide quanto prospettato, atteso, come anche rilevato dall'istante, che l'incertezza attiene, sin dall'origine, alla validità dei mezzi di prova della cessione e non alla sussistenza dei requisiti astratti cui è subordinata la qualificazione dell'operazione come cessione intracomunitaria”.

In tale circostanza il contribuente non può ricorrere all'emissione della nota di credito in quanto tale possibilità non risulta essere prevista dalla legislazione nazionale.